




CL.02-18-02/982/2017/Y



Agg. Sat. SA

17/1/2016

h. 20.27

13:18 17 Gen 17 A00100C 002019

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 979

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula




trattazione in Commissione



OGGETTO: Creazione di un'azienda regionale dei trasposti.

Premesso che:

- l'art.18 comma 3 della Legge 124/2015 prevede che la pubblica amministrazione nel riordino delle società partecipate incentivi il "rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione delle entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggiore trasparenza";
- l'art. 33 del "Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale" prevede forme di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni;
- l'art. 4 comma 2 lettera a) del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore il 23/09/2016, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano acquisire partecipazioni in società per lo svolgimento di funzioni quali la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";
- l'art. 5 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede la giustificazione analitica motivata con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 sopra citato, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- in data 29 novembre 2016 è stato approvato dal consiglio un Ordine del Giorno collegato al DDL 222 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-



2018 e disposizioni finanziarie che prevede lo *"stanziamento di fondi che consenta l'aggregazione delle aziende esercenti il trasporto pubblico del Piemonte"*

Considerato:

- la L.r. 1/2000 articolo 8 che costituisce l'Agenda della Mobilità Piemontese, la quale ricopre un importante ruolo di gestione e controllo di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma a livello regionale;
- la L.r. 1/2000 all'articolo 8bis comma 2 reca *"La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa vigente in materia, promuove, altresì, la costituzione o la partecipazione, anche indiretta, di una o più società pubbliche a cui affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale"*
- che il TPL in Piemonte non può tout court essere trattato in termini di affidamento solo "nel mercato" o "per il mercato", ma che le differenti (inter)modalità di TPL - ad oggi presenti e prefigurabili in futuro - oltretutto le "peculiarità caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento" depongono a favore di un'articolata valutazione che possa ritenere utilmente fattibili tutte le soluzioni compatibili con la normativa europea e previste dall'emanando Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale che, ricordiamo, per la gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) a Rete (quali il TPL) prevede all'art 7 le seguenti modalità anche l'affidamento in house nel rispetto della disciplina comunitaria e di quella in materia di contratti pubblici e di società partecipate;
- l'impegno della Giunta "a perseguire un'azione politica tesa a coinvolgere le amministrazioni locali piemontesi, detentrici di partecipazioni azionarie in società di TPL, affinché sviluppino politiche di integrazione operativa tra le aziende di TPL da loro partecipate e perseguano, laddove possibile, operazioni di integrazione societaria";

Rilevato che

- eventuali operazioni straordinarie volte a privatizzare il capitale totalmente pubblico di Società del TPL piemontese, come nel caso della vendita di ATAP, rappresentano iniziative di segno opposto all'indirizzo che il qui ripreso odg 940 di fatto costituisce;

Valutato che:

- la creazione di un'azienda di trasporto piemontese unica, esercente il servizio di trasporto pubblico locale, è una soluzione da perseguire per garantire l'economicità e la qualità dei servizi, sempre nel rispetto della normativa vigente sugli affidamenti dei contratti pubblici per i servizi di trasporto pubblico locale, anche in virtù delle politiche di Governance previste nel redigendo Piano Regionale dei Trasporti;

Il Consiglio regionale impegna la giunta

ad avviare uno Studio di fattibilità per la costituzione di una Società Regionale a capitale interamente pubblico, valutando, anche per il tramite di Finpiemonte Partecipazioni Spa, la possibilità di effettuare o favorire interventi preliminari di aggregazione e acquisizione con capitali pubblici di società pubbliche del TPL piemontese.

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al
provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali n. 243
del 15 maggio 2014)